ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITA' CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Art. 39

Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette

Modalita' di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d) , e-bis) ed f) Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e dalla lettera e-bis) alla lettera f), utilizzano i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attivita' elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute. I dati e le informazioni registrate con le modalita' di cui al comma 1 sono rese disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, puo' essere istituito l'archivio unico informatico ovvero possono essere utilizzate le modalita' indicate nell'articolo 38. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche del presente articolo, nonche' del comma 3 dell'articolo 24. Per i destinatari del presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze puo' stabilire modalita' di registrazione differenti da quelle ivi previste, di concerto con il Ministero dell'interno.

Versione in vigore dal 4 novembre 2009, non più in vigore dal 4 luglio 2017 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
Estremi	Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Titolo	II — (Obblighi)
Capo	III — (Obblighi di segnalazione)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-231-2007/art-39-divieto-di-comunicazioni-inerenti-le-segnalazioni-di-operazioni/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it